

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 e 414 CPC

con istanza di misura urgente inaudita altera parte
ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per il signor **BENNARDO Salvatore**, nato a Palermo il 9.10.1981 e [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici
(LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi
del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18,
ed elettivamente domiciliato presso la pec dei difensori come risultanti dai registri di
giustizia, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec per notificazioni e comunicazioni:
limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore
(C.F. 80185250588);

USR VENETO, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 80015150271);

Ufficio scolastico territoriale di Verona, in persona del suo Dirigente pro-tempore
(cf. 80011240233);

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, com
sede in piazza San Marco, 63 - 30124 - Venezia - pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti



per l'annullamento,

previa emissione di decreto inaudita altera parte,

del provvedimento datato 31.8.2022 (bollettino n. 2) nonché del successivo datato 16 settembre 2022 (bollettino n. 3) aventi ad oggetto esiti dell'individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell'O.M. n. 112/2022, nella parte in cui non comprendono il nominativo del ricorrente e la sua nomina in uno dei due posti disponibili presso Istituto Cangrande di Verona Classe B014.

e affinché venga ordinato

all'Ufficio scolastico provinciale di Verona di assegnare al signor Salvatore Bennardo un posto di supplenza annuale nella classe di insegnamento B014 presso l'Istituto predetto, o altro spettante per diritto di graduatoria ed affinché venga emanato ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia al Tribunale, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

FATTO

1. Il ricorrente è regolarmente iscritto nella GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) della provincia di Verona - II fascia, classe di concorso B014 - Lab. Scienze e Tecnologie Costruzioni - occupando **la posizione n. 38** con punteggio 46 (all. 1);
2. In forza del buon posizionamento in graduatoria, ha confidato in un incarico per l'a.s. 2022/23, così come già avvenuto lo scorso anno, quando è stato chiamato ad occupare un posto di durata annuale; (all. 2)
3. In data 31.8.2022 sul sito dell'Ufficio Territoriale di Verona è stata pubblicata una nota con la quale l'amministrazione ha comunicato gli esiti dell'individuazione degli



aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell'O.M. n. 112/2022 (all. 3).

Il bollettino n. 2 allegato riporta le seguenti nomine:

43	39.5		VRIS016005	"L. CALABRESE - P. LEVI"	SPEZZONE	9.0	INTERNA	NORMALE	NASSO
44	38.5		VRTLO10518	CANGRADE DELLA SCALA - SERALE	SPEZZONE	7.0	INTERNA	NORMALE	OREFICE
32	51.5		VRTLO1000T	CANGRADE DELLA SCALA	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	RIVELLO
35	49		VRTLO1000T	CANGRADE DELLA SCALA	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	GAMBINO

Risultano nominati soggetti fino alla posizione n. 44.

3. In data 16 settembre sul sito dell'Ufficio Territoriale di Verona è stata pubblicata un'ulteriore nota con altri esiti dell'individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 (all. 4).

Il bollettino n. 3 allegato alla superiore nota riporta, relativamente alla classe di concorso B014, le seguenti nomine:

45	37.5		VRTLO1000T	CANGRADE DELLA SCALA	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	ANNUNZIATA	UMBERTO
47	35.5		VRTLO1000T	CANGRADE DELLA SCALA	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	VISINTIN	CHIARA

Risultano nominati soggetti fino alla posizione n. 47.

4. In pratica, sono stati nominati nella sede ambita dal ricorrente e sulla tipologia di cattedra richiesta (cattedra intera) presso l'Istituto Cangrande della Scala, soggetti con minor punteggio rispetto al ricorrente e collocati in graduatoria in posizione successiva, vale a dire i signori: Annunziata Umberto, posizione 45, con punteggio 37.5; Visentin Chiara, posizione 47, con punteggio 35.5. I signori Nasso (pos. 43) e Orefice (pos. 44) sono stati destinatari di spezzoni orari non richiesti dal ricorrente.

A quanto è dato sapere i due posti interi sono stati assegnati dopo la rinuncia espressa dai soggetti precedentemente nominati Rivello Salvatore (posizione 32) e Gambino Marco Pasquale (posizione 35).

5. Preso atto della circostanza e verificato il suo diritto alla nomina con precedenza rispetto ai suddetti docenti, il ricorrente ha inoltrato per il tramite della scrivente difesa



una diffida all'A.T. di Verona chiedendone la rettifica (all. 5). La nota ad oggi è rimasta priva di riscontro.

6. Dall'esame del bollettino è emerso che il sistema ha nominato i soggetti collocati nelle posizioni 45 e 47, scavalcando il ricorrente il quale è stato considerato rinunciatario per non avere espresso le cattedre orario, vale a dire cattedre su due scuole diverse.

Verificando le posizioni dei soggetti collocati tra l'ultimo nominato (prima del ricorrente) collocato alla posizione 35 ed i soggetti nominati con il secondo bollettino, emerge che:

B014	I	2	SS	CASAGRANDE	ELENA	36	23,50	4	0	19	46,50	X
B014	I	2	SS	COMAI	VALTER	37	25,50	3	0	18	46,50	
B014	I	2	SS	BENNARDO	SALVATORE	38	12	10	0	24	46	X
B014	I	2	SS	PERGAMO	LUIGI	39	12	6,50	0	26	44,50	X
B014	I	2	SS	SANDRIN	ENRICO	40	14,50	0	0	28	42,50	X
B014	I	2	SS	MONTANARO	GIAMMARCO	41	12	0	0	30	42	
B014	I	2	SS	SACCOCCIO	PAOLA	42	22,50	6	0	12	40,50	X
B014	I	2	SS	NASSO	DOMENICO	43	25,50	2	0	12	39,50	X
B014	I	2	SS	OREFICE	GAETANO	44	29	9,50	0	0	38,50	
B014	I	2	SS	ANNUNZIATA	UMBERTO	45	12	13,50	0	12	37,50	X
B014	I	2	SS	ANTONELLO	FILIPPO	46	26,50	5	0	6	37,50	X
B014	I	2	SS	VISINTIN	CHIARA	47	21,50	2	0	12	35,50	X
B014	I	2	SS	COPPOLA	BERNARDINO	48	20	9,50	0	6	35,50	

dei due soggetti che precedono il ricorrente, uno (Casagrande) risulta nominato in altra classe di concorso; mentre non si è avuto riscontro della nomina di Comai. In ogni caso, essendo i posti disponibili pari a 2, anche volendo ritenere che un posto debba andare a Comai, è pacifico che il rimanente posto sempre sulla scuola Cangrande debba essere assegnato a Bennardo.

7. Stante il grave pregiudizio subito, si è costretti a promuovere il presente ricorso cautelare con richiesta anche di misura ante causam.

DIRITTO

Sul fumus boni iuris

Violazione art. 97 Cost. Violazione del principio meritocratico. Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 DPR 478/1994.

Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa.



L'azione amministrativa è illegittima e merita censura. L'informatizzazione della procedura finalizzata all'individuazione dei destinatari degli incarichi di supplenza non risulta rispondente ai principi che tradizionalmente informano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.

Invero, l'algoritmo utilizzato per la valutazione delle istanze e per la conseguente assegnazione degli incarichi è congegnato in modo tale da generare una significativa violazione del principio meritocratico e, quindi, del principio di scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994.

Al fine di comprendere l'illegittimità dell'azione amministrativa, giova una ricostruzione delle determinazioni ministeriali. L'O.M. n. 112 all'art. 12 rubricato *“conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”*, al comma 10 ha disposto come segue: *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*.

Secondo il disposto in commento, ciascun aspirante partecipa ad un solo turno di nomina; eventuali disponibilità successive, anche se conseguenti a rinuncia nel medesimo turno di nomina, sono attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.

La circostanza ha delle pregnanti conseguenze sul piano pratico, atteso che aspiranti con maggior punteggio si vedono “scavalcati” da candidati collocati in una posizione in graduatoria deteriore. In altre parole, la possibilità di partecipare ad un solo turno di nomina finisce con avvantaggiare gli aspiranti che si trovano collocati in una posizione



deteriore, a fronte di posti che si rendono disponibili nel precedente turno di nomina (a titolo di esempio, a seguito di rinuncia), con conseguente violazione del principio meritocratico. Invero, la procedura informatizzata, come congegnata, premia gli aspiranti con un minor punteggio, secondo una logica approssimativa che si ispira alla mera casualità e non anche al merito.

Sul punto, non può sottacersi come nel contesto di una procedura avente natura concorsuale (quale può definirsi la procedura in commento in quanto basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi), l'assegnazione dell'incarico non può che ispirarsi al criterio del maggior punteggio e non anche a meccanismi basati su logiche del tutto avulse dalla concreta valutazione della posizione dell'aspirante; quanto detto anche in ottemperanza al principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, atteso che l'utilizzo di meccanismi avulsi dal quadro sistematico di riferimento da luogo ad una situazione di assoluta incertezza circa le modalità di assegnazione degli incarichi, in palese violazione dell'art. 97 Cost.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, rilevato il carattere inderogabile dei principi in commento: *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando"* (cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5608). Ciò posto, nel caso di specie, ad un maggior punteggio non è conseguito un maggior favore; al contrario, l'azione amministrativa è fonte di un grave pregiudizio per il ricorrente che, a fronte di ben due posti resisi disponibili a seguito di rinuncia nel turno di nomina cui ha avuto convocazione, non ha ottenuto l'incarico anelato, assegnato ad aspiranti con punteggio inferiore nel successivo turno di nomina.



Il rigido meccanismo su cui si fonda la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza non può che ritenersi illegittimo e irragionevole, oltre che fonte di grave ed irreparabile pregiudizio a carico degli aspiranti in possesso di un maggior punteggio. In tal senso, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che *“premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, qualificati nei termini di cui sopra al punto 10, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo. Sul versante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa p.a. titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso. In relazione alla stessa p.a., nel precedente richiamato la sezione ha già chiarito come il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. [...] 14.1. Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di*



logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo. [...]l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione *Loomis vs. Wisconsin*), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica" (Consiglio di Stato, sentenza n. 8472/2019).

Ciò posto, nel caso di specie i criteri e i presupposti utilizzati dall'amministrazione nella procedura informatizzata e gli esiti che dalla stessa conseguono si pongono in contrasto con la normativa e con i principi su cui si fonda il reclutamento del personale docente; di talché l'intera procedura è viziata e quindi illegittima.

Senza recesso alcuno da quanto sin qui esposto, deve rilevarsi un ulteriore profilo di illegittimità dell'azione amministrativa. Invero, l'O.M. n. 112, all'art. 12 comma 4, dispone che: *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato*



rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Secondo il disposto di cui all'art. 12, il Ministero resistente, in modo del tutto arbitrario, **equipara la mancata indicazione di talune preferenze ad una rinuncia per le medesime**; di talchè l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

In disparte l'idoneità della mancata indicazione di una preferenza a configurare un'ipotesi di rinuncia, in ragione delle disposizioni ministeriali l'assegnazione degli incarichi di supplenza tramite l'algoritmo è possibile solo se alla preferenza espressa dall'aspirante corrisponda una sede libera. La circostanza risulta alquanto singolare se si considera che l'aspirante è chiamato ad esprimere le preferenze in un momento antecedente alla pubblicazione dei posti disponibili. In questa prospettiva le preferenze sono espresse dal candidato secondo una procedura al buio in grado di condizionare in modo considerevole le prospettive professionali degli aspiranti.

A detto profilo di incertezza, cui l'aspirante è costretto, deve aggiungersi l'irragionevole previsione in ragione della quale la mancata indicazione della preferenza comporta la rinuncia per la medesima.

Ebbene, l'azione amministrativa è irragionevole sotto un duplice profilo: da una parte costringe gli aspiranti ad esprimere delle preferenze senza avere contezza della concreta disponibilità di posti; dall'altra la mancata indicazione di talune preferenze è equiparata ad una rinuncia.

La circostanza si traduce nella violazione di qualsivoglia principio posta a presidio dell'azione amministrativa, primo fra tutti del principio di buona fede che deve informare i rapporti tra privato cittadino e PP.AA.; non v'è chi non veda, infatti, come l'azione amministrativa condizioni e pregiudichi la posizione sostanziale degli aspiranti.



Sul punto, in tempi recenti, la giurisprudenza di merito ha acclarato l'erroneità di una simile impostazione tenuto conto del fatto che *“l’indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti”* (cfr. Tribunale di Lecce 21 giugno 2022).

A ciò si aggiunga che nel caso di specie l'amministrazione è giunta ad una applicazione della disposizione summenzionata fuori dai casi dalla stessa contemplati. Invero, il disposto di cui all'art. 12, comma 4, individua, avuto riguardo alle preferenze, *“talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*; al contrario nessuna menzione risulta in ordine al tipo di contratto e quindi alle preferenze circa un contratto annuale, fino al termine delle attività didattiche o su spezzone orario. Nondimeno, la mancata indicazione tra le preferenze di uno spezzone orario è stata interpretata dall'amministrazione quale rinuncia.

Ebbene, è evidente che la procedura finalizzata all'assegnazione degli incarichi di supplenza è viziata e quindi illegittima. Il meccanismo informatizzato non è idoneo a garantire la corretta assegnazione degli incarichi, con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio agli aspiranti che, come il ricorrente, ancorché collocati in posizione utile, non hanno conseguito alcun incarico.

Sul periculum in mora e sulla richiesta di decreto inaudita altera parte

Il *fumus boni iuris* è insito nei motivi: l'azione amministrativa, tutt'altro che ispirata a logiche di trasparenza, imparzialità e buona fede, si pone in contrasto con i principi che informano il sistema di reclutamento del personale scolastico.

Analogamente, sussiste il *periculum in mora*; invero, l'agere amministrativo costituisce fonte di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente che, ancorché collocato in posizione utile, e a fronte di ben due posti resisiti disponibili a seguito di rinuncia, non ha ottenuto alcun incarico di supplenza.



In questa prospettiva, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare determinerebbe un grave ed irreparabile danno in capo al ricorrente nella duplice dimensione di perdita di occasioni di lavoro e di mancata percezione di reddito. A tal proposito, giova evidenziare che il ricorrente [REDACTED]

Nè, d'altra parte, può sottacersi come l'attribuzione di un incarico di supplenza consenta al ricorrente di maturare punteggio utile ai fini del consolidamento della posizione lavoratore, anche nell'ottica di una futura immissione in ruolo.

Appare evidente, pertanto, un pericolo concreto di un grave ed irreparabile pregiudizio sia economico che professionale in danno del ricorrente.

Per questi motivi, il sig. Bennardo Salvatore, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa,

Preliminarmente:

emettere decreto urgente, inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni, ordinando al Ministero di conferire la nomina per diritto di graduatoria, ed emettendo il provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo, nonché emettendo i provvedimenti consequenziali anche in ordine alla notifica del ricorso e del decreto.

In via cautelare:

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare ex art. 700, e previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati, di volere:



- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico di supplenza classe B014 presso l'Istituto Cangrande di Verona o altro istituto spettante per diritto di graduatoria;

- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

Nel merito:

- accogliere il ricorso e condannare l'amministrazione resistente alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è esente per reddito come da autodichiarazione che sia allega.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse del ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo, chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazioni analoghe.

Si produce:

1. GPS provincia di Verona;
2. contratto lavoro 2021/22;
3. bollettino nomine del 31.8.2022;
4. bollettino nomine 16.9.2022;
5. diffida legale;
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]



8. O.M. 112/2022;
9. istanza inserimento GPS;
10. istanza partecipazione procedure supplenze con indicazione delle sedi.

dichiarazione esenzione contributo unificato

Favara, 3 ottobre 2022.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

